Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 24 agosto 1928 - Anno VI — Numero 197

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2349.**

REGIO DECRETO 26 giugno 1928, n. **1838.**

Norme relative all'assunzione, allo stato ed al trattamento del personale di commutazione telefonica occorrente al Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 17 marzo 1927, n. 401;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle corporazioni è autorizzato ad assumere, con contratto a termine, il personale di commutazione telefonica, in numero non superiore a quattro unità.

Art. 2.

La durata del contratto di impiego non potrà superare il limite di cinque anni.

E' facoltà insindacabile dell'Amministrazione, tenuto conto del rendimento e della condotta, di confermare in servizio, per successivi periodi quinquennali, il personale assunto con contratto a termine.

Quando l'Amministrazione o l'impiegato non intendono rinnovare il contratto alla scadenza, dovranno dichiararlo almeno tre mesi prima della scadenza medesima.

Art. 3.

L'assunzione ha luogo in base a concorso per titoli, da bandirsi con decreto del Ministro per le corporazioni.

Non sono ammesse al concorso donne maritate.

Il matrimonio che le donne, assunte in servizio, contraggano posteriormente a tale assunzione, importa la risoluzione del contratto di impiego.

Non possono essere assunti i destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da qualsiasi Amministrazione pubblica, nè i dispensati in applicazione dell'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per poter essere ammesso al concorso, è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° aver compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 18 anni, e non aver superato l'età di 30 anni;

2° aver compiuto lodevolmente (per i maggiorenni) il servizio di leva, oppure esserne stato esonerato per motivi che non siano tali da influire sul rendimento del servizio;

3° essere fornito degli altri requisiti generali indicati dall'art. 1 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923;

4° possedere la licenza di scuola elementare.

Saranno osservate, in quanto occorra, per le ammissioni al concorso, le disposizioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare e degli ex combattenti.

Art. 4.

Per l'esame e la valutazione dei titoli, è costituita una Commissione composta di tre funzionari dello Stato in servizio presso il Ministero delle corporazioni: uno appartenente al gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, con funzioni di presidente; un altro di grado non inferiore all'8°; e un terzo, appartenente al gruppo *C*, di grado non inferiore al 9°.

Per le operazioni inerenti al concorso, si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Capo del Governo 7 luglio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1927, n. 179.

Art. 5.

Nella prima applicazione del presente ordinamento, il concorso per titoli sarà riservato esclusivamente:

a) per un posto, al personale statale, che, alla data del bando di concorso, già si trovi a prestare servizio di commutazione telefonica presso il Ministero delle corporazioni da epoca non posteriore al 1° ottobre 1927;

b) per gli altri tre posti, al personale telefonico che si trovi in disponibilità ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 25 giugno 1924, n. 1160, o che abbia cessato col 30 giugno 1928 da tale posizione di disponibilità.

Il personale di cui alle lettere *a*) e *b*) deve, peraltro, per poter essere ammesso al concorso, soddisfare alle condizioni prescritte dall'art. 3 del presente ordinamento, ad esclusione di quella relativa al limite massimo d'età.

Art. 6.

Il personale telefonico di Stato che, all'atto dell'assunzione presso il Ministero delle corporazioni, si trovi ancora in posizione di disponibilità, percepirà, sinchè resti in tale posizione, oltre all'assegno di disponibilità, una retribuzione non superiore alla differenza fra tale assegno e l'ultimo stipendio di servizio attivo e relativo supplemento goduti. Gli saranno altresì corrisposte soltanto le eventuali indennità temporanee mensili spettanti al personale di ruolo. Il Ministero delle corporazioni rimborserà all'Azienda di Stato per i servizi telefonici le somme corrispondenti agli assegni di disponibilità dovuti al personale stesso, e verserà direttamente a quest'ultimo la differenza sopra cennata, e le eventuali indennità temporanee mensili.

Il personale in parola, che presterà servizio presso il Ministero delle corporazioni durante il periodo di disponibilità, sarà disciplinato, a tutti gli effetti, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Cessato il periodo di disponibilità, la sua ulteriore permanenza in servizio, presso il Ministero delle corporazioni, sarà disciplinata col contratto a termine, e secondo le norme del presente ordinamento.

Art. 7.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel concorso per titoli di cui ai precedenti articoli sarà, a parità di merito, osservato l'ordine di preferenza stabilito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8.

Il personale di commutazione, assunto a contratto, dipende dal direttore generale per le Associazioni professionali.

All'atto dell'assunzione, il detto personale dovrà dare, in presenza di due testimoni, avanti al direttore generale da cui dipende, solenne promessa di diligenza, segretezza e fedeltà, con la seguente formula:

« Prometto che sarò fedele al Re e ai Suoi Reali successori, che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio, e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego. Dichiaro che non appartengo, e prometto che non apparterrò, ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio. Prometto di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Art. 9.

Al personale, di cui al presente ordinamento, finchè sarà in servizio presso il Ministero delle corporazioni, è esteso il divieto di associarsi, già imposto al personale del detto Ministero dall'art. 5, ultimo comma, del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, sotto pena delle sanzioni comminate dall'articolo 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 10.

Per il personale di commutazione telefonica, saranno, entro il mese di gennaio di ogni anno, dal capo della divisione competente secondo la ripartizione organica dei servizi del Ministero delle corporazioni, compilate le note di qualifica, applicandosi al riguardo, in quanto sia possibile, e non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme degli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Le note di qualifica saranno rivedute e firmate dal direttore generale per le Associazioni professionali.

Art. 11.

I vincitori del concorso di cui ai precedenti articoli, entro 5 giorni dall'invito che sarà ad essi fatto, dovranno firmare il contratto ed assumere servizio. Coloro, che non avranno a ciò adempito, saranno dichiarati rinunciatari.

Art. 12.

Il personale di commutazione ha l'obbligo di risiedere stabilmente in Roma.

Art. 13.

L'orario giornaliero normale è di otto ore. Quando necessità di servizio lo richiedano, il personale può essere trattenuto in servizio oltre l'orario d'obbligo, ed anche durante le ore notturne.

Il personale fruirà del riposo settimanale per turno, utilizzando preferibilmente i giorni festivi. La rinuncia a detto riposo non dà titolo a compenso.

Potrà essere accordato, in epoca da determinarsi dall'Amministrazione, un congedo annuale con diritto a retribuzione, per un periodo non superiore a venti giorni.

La retribuzione sarà corrisposta anche durante le eventuali assenze per malattia, debitamente accertata, entro il limite massimo di giorni trenta nello stesso anno.

Le ulteriori eventuali assenze, oltre il limite sopraindicato, non saranno retribuite, salva inoltre l'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'art. 14.

E' conservato il posto a quelli che siano chiamati alle armi per obbligo di leva e che riassumano servizio entro cinque giorni dalla data di congedamento dalle armi.

Art. 14.

Il contratto potrà essere rescisso anche prima della scadenza, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per scarso rendimento, o per inadeguata capacità alle mansioni assegnate.

La rescissione ha luogo di diritto:

a) per dimissioni volontarie accettate dall'Amministrazione;

b) per dimissioni dichiarate di ufficio in seguito ad abbandono del servizio, o pel caso di matrimonio di cui all'art. 3;

c) per il licenziamento di carattere disciplinare, ai sensi dell'art. 16;

d) per assenze dovute a qualsiasi causa, che superino complessivamente i novanta giorni nell'anno.

Art. 15.

In caso di cessazione dal servizio, sia per scadenza, sia per rescissione del contratto, nessun indennizzo o compenso spetta al personale, salva la liquidazione del trattamento di previdenza di cui all'art. 18.

Art. 16.

Sono applicabili al personale di commutazione le seguenti sanzioni disciplinari, da infliggersi previa contestazione degli addebiti, e previo esame delle giustificazioni eventualmente presentate entro dieci giorni:

1° richiamo: per negligenza; lievi mancanze; inosservanza di orario, e assenza ingiustificata;

2° ammenda fino a L. 25: per recidiva, o maggiore gravità delle mancanze predette;

3° sospensione della intera paga giornaliera, da uno a venti giorni: per contegno non corretto; per inosservanza del segreto di ufficio; per insubordinazione; e per qualunque mancanza che dimostri difetto di rettitudine, deplorevole condotta o tolleranza di gravi abusi;

4° licenziamento: per recidiva, o maggiore gravità delle mancanze sopra indicate; per grave abuso di fiducia; per mancanza contro l'onore; per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni; e, in genere, per qualsiasi altro fatto o motivo grave, che, pur non essendo specificato nella presente elencazione, renda tuttavia incompatibile la ulteriore permanenza al posto.

In caso di rinvio a giudizio penale, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme stabilite in materia dall'art. 63 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le punizioni di cui ai nn. 1 e 2 sono inflitte direttamente dal capo della divisione competente. La punizione di cui al n. 3 è inflitta dal direttore generale per le Associazioni professionali. La punizione di cui al n. 4 è inflitta con decreto Ministeriale.

Contro le punizioni inflitte dal capo divisione o dal direttore generale, si può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Ministro, che provvede con proprio decreto. Il provvedimento di punizione adottato con decreto del Ministro è definitivo. Contro i provvedimenti definitivi di punizione è dato il ricorso straordinario al Re, ovvero al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, per soli motivi di legittimità.

Art. 17.

La paga giornaliera al lordo, per il personale di commutazione, è fissata in L. 21, ivi compresi l'indennità di caro-viveri e l'aumento concesso col R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

La paga giornaliera, di cui al precedente comma, potrà subire scatti in aumento, in misura non superiore ad un decimo ogni quinquennio, tenuto conto dell'effettivo rendimento, con un massimo di quattro aumenti per l'intero periodo di servizio presso il Ministero delle corporazioni.

Il tempo trascorso fuori servizio che superi nell'anno solare i limiti stabiliti dal precedente art. 13, penultimo comma, non si computa agli effetti della concessione degli aumenti di paga.

Art. 18.

Il personale di commutazione sarà assicurato presso uno degli Istituti nazionali di assicurazione, a scelta dell'Amministrazione, sulla base di un contributo da versarsi all'Istituto prescelto, in ragione del 12 per cento sulla paga lorda.

Il contributo stesso farà carico all'Amministrazione fino alla concorrenza del 6 per cento, e pel rimanente 6 per cento sarà corrisposto dal personale mediante ritenuta sulla paga.

Art. 19.

A tutti gli effetti giuridici e amministrativi al personale di cui al presente ordinamento è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 26 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 44. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2350.

REGIO DECRETO 29 luglio 1928, n. 1867.

Modificazioni all'art. 28 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, col quale fu approvato il regolamento per la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1899, n. 4, col quale fu approvata l'appendice n. 1 al suddetto regolamento che disciplina la condotta delle locomotive elettriche;

Visto il R. decreto 22 marzo 1900, n. 143, col quale fu approvata l'appendice n. 2 al regolamento stesso che autorizza in determinati casi, per le ferrovie esercitate a regime economico, che la condotta dei veicoli automotori possa essere affidata ad un solo agente;

Visto il R. decreto 25 giugno 1911, n. 692, col quale viene modificato l'art. 28 del suddetto regolamento, e autorizzata, in determinati casi, l'effettuazione delle manovre eseguite con un solo agente di macchina;

Ritenuta la opportunità di portare nuove modificazioni all'art. 28 del citato regolamento per autorizzare, in determinate condizioni, la condotta di veicoli automotori e di locomotive elettriche a mezzo di un solo agente;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 28 del regolamento circa la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, è sostituito dal seguente:

« Art. 28. — Ogni locomotiva in servizio sarà affidata ad un macchinista e ad un fuochista o assistente che all'occorrenza sappia fermarla.

« Ad eccezione del personale addetto alle locomotive e dei funzionari governativi addetti alla sorveglianza dell'esercizio della strada, nessuno può salire sulla locomotiva senza un permesso speciale della direzione dell'esercizio.

« La condotta dei veicoli automotori, provvisti di motori, i cui tipi saranno designati con decreto del Ministro per le comunicazioni, potrà essere affidata ad un solo agente, riconosciuto idoneo dai competenti uffici governativi ed in possesso dei requisiti fisici necessari per il macchinista dei treni, agente che durante le corse non dovrà avere altro compito all'infuori della condotta del convoglio.

« Sul detto veicolo automotore dovrà trovarsi un secondo agente provvisto di abilitazione, rilasciata dal competente ufficio governativo, che lo riconosca idoneo a sostituire il guidatore per arrestare, occorrendo, il convoglio e condurlo a velocità limitata fino alla più vicina fermata.

« Questo secondo agente potrà, durante la corsa, e salvo il tempo in cui eventualmente sostituisce il guidatore per condurre il convoglio alla prossima fermata, essere anche incaricato di altre funzioni. Se il convoglio è formato con veicoli intercomunicanti questo stesso agente potrà essere adibito anche al servizio degli altri veicoli.

« Qualora i veicoli automotori si trovino in trazione multipla, la presenza del secondo agente supplente abilitato a fermare il treno è obbligatoria solo per l'automotore che trovasi in testa al treno mentre sarà sufficiente sugli altri automotori la presenza del solo conducente, purchè gli automotori stessi siano muniti di dispositivo tale che i motori si disinseriscano automaticamente, in caso di abbandono della maniglia di comando da parte del conducente, oppure i motori abbiano caratteristiche tali da arrestarsi prontamente quando il treno è frenato.

« La condotta di locomotive elettriche in servizio ai treni sui quali funzioni il freno continuo automatico e su linee che per condizioni altimetriche e di esercizio lo consentano, potrà essere affidata ad un solo agente a ciò autorizzato, purchè le locomotive stesse siano provviste di apparecchio di sicurezza efficiente che provochi automaticamente la disinserzione dei motori e la frenatura del treno in caso di abbandono del posto di manovra da parte del guidatore.

« Quando le locomotive adibite al servizio di manovra nelle stazioni siano munite di freno ad aria compressa od a vapore che sia a portata del macchinista e le condizioni altimetriche delle stazioni e delle linee lo consentano, potrà autorizzarsi la esecuzione delle manovre negli scali merci delle stazioni stesse con locomotive guidate da un solo agente autorizzato a condurre le locomotive in manovra. In tal

caso i segnali eventualmente occorrenti dovranno essere fatti solo dalla parte del macchinista.

« Le manovre non potranno interessare i binari di corsa, e qualora tali binari dovessero eventualmente essere attraversati con le suddette locomotive, sulle stesse dovrà salire un manovratore per rilevare i segnali fatti dalla parte del fuochista.

« Tali manovratori, da designarsi nominativamente, in seguito ad abilitazione concessa dai competenti uffici governativi, dovranno essere in grado di fermare la locomotiva nel caso che l'altro agente si trovasse nella impossibilità di continuare il suo servizio.

« La facoltà di autorizzare la condotta a mezzo di un solo agente dei veicoli automotori, delle locomotive elettriche in servizio ai treni munite di apparecchio di sicurezza e delle locomotive di manovra, spetta per le linee concesse all'industria privata all'ispettore generale delle ferrovie, tramvie e automobili, e per le linee esercitate direttamente dallo Stato al direttore generale delle Ferrovie dello Stato ».

Sono abrogati l'art. 3 della 1ª appendice al regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvata col R. decreto 8 gennaio 1899, n. 4; l'art. 7 della 2ª appendice al regolamento stesso, approvata col R. decreto 22 marzo 1900, n. 143, ed il R. decreto 25 giugno 1911, n. 692.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 78. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2351.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 1888.

Riconoscimento giuridico dei Sindacati fascisti dei notai aventi circoscrizione corrispondente a quella di tribunale, nonchè del corrispondente Sindacato nazionale fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le domande in data 27 aprile 1927 e 26 maggio 1928 con le quali il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti chiede il riconoscimento giuridico dei Sindacati fascisti dei notai aventi circoscrizione corrispondente a quella di tribunale, e del corrispondente Sindacato nazionale, costituiti ed aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali;

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, con il quale è approvato l'elenco dei Sindacati provinciali aderenti alla detta Federazione, successivamente modificato con i Nostri decreti 6 marzo 1927, n. 307, e 31 maggio 1928, n. 1317;

Visto l'altro Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, che approva l'elenco dei Sindacati nazionali aderenti alla Federazione sopra indicata;

Visti gli articoli 4, primo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 36, terzo ed ultimo comma, del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Visto l'art. 1, n. 7, del Nostro decreto 14 novembre 1901, n. 466;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, ai Sindacati fascisti dei notai, aventi circoscrizione corrispondente a quella di tribunale, nonchè al corrispondente Sindacato nazionale fascista, costituiti in conformità agli statuti tipo approvati con i Nostri decreti 26 settembre 1926, n. 1718, e 7 aprile 1927, n. 651, e aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali.

All'elenco dei Sindacati nazionali e a quello dei Sindacati provinciali approvati rispettivamente con i Nostri decreti 7 aprile 1927, n. 651, 6 marzo 1927, n. 307, e 31 maggio 1928, n. 1317, sono aggiunte, rispettivamente, le indicazioni: « Sindacato nazionale fascista dei notai » e « Sindacato fascista dei notai (di circoscrizione di tribunale) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 99. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2352.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1889.

Modificazioni alla tariffa dei diritti camerali presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, sull'ordinamento delle Borse del Regno;

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1924, n. 750, e relativo regolamento 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria;

Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731, concernente l'istituzione dei Consigli provinciali dell'economia;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, recante nuove disposizioni sugli Uffici e Consigli provinciali dell'economia;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il R. decreto 27 agosto 1905, n. 430, che approva e rende esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio ed arti di Milano per gli atti da essa emanati;

Visto il R. decreto 11 maggio 1922, n. 711, che apporta delle modificazioni alla tariffa di cui sopra;

Vista la deliberazione del commissario straordinario per la Camera di commercio ed industria di Milano, in data 29

settembre 1927, n. 258, con la quale tra l'altro sono state apportate delle modificazioni alla tariffa dei diritti per lo svincolo o mutamento delle cauzioni degli agenti di cambio e delle altre persone ammesse alle grida;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La vigente tariffa dei diritti spettanti al Consiglio provinciale dell'economia di Milano, per atti da esso emanati, per quanto riguarda lo svincolo o mutamenti delle cauzioni prestate dagli agenti di cambio, dalle banche o dai banchieri ammessi ai recinti riservati alle grida viene così modificata:

1° per ogni svincolo di cauzione prestata dalle persone di cui sopra, diritto fisso L. 500;

2° per ogni mutamento o svincolo di eccesso di cauzione prestata dalle dette persone, diritto fisso L. 50.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 100. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2353.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. **1908.**

Caratteristiche tecniche del francobollo ordinario da centesimi 7 1/2.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2818, che autorizza l'emissione del francobollo ordinario da centesimi 7 ½;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il francobollo ordinario da cent. 7 ½ che ha le dimensioni di millimetri 22 di altezza e 18 di larghezza ed è stampato in tipografia, su carta filigranata, nel colore bruno siciliano, è costituito:

a) da una cornice recante in alto la leggenda « Poste Italiane », in calce quella « 7 ½ Cent. 7 ½ » ed ai lati due fascette verticali formate da piccole perline;

b) da una vignetta che rappresenta, su fondo tratteggiato, la Nostra Effigie, col collare della SS. Annunziata e decorazioni, col capo scoperto ed a mezzo busto, vista di tre quarti e con lo sguardo rivolto a sinistra, rispetto al riguardante.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 119. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2354.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. **1891.**

Inclusione dell'abitato di Montefranco, in provincia di Terni, fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (spostamento di abitati in frana) quello di Montefranco in provincia di Terni, per il parziale spostamento della zona compresa tra la via di mezzo, la strada delle Casaline e la via e piazza della Chiesa.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 102. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2355.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **1910.**

Dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione, a favore del comune di Civitavecchia, di una zona di terreno circostante le Terme Taurine in quella città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del comune di Civitavecchia per la espropriazione di un terreno circostante le Terme Taurine in quella città;

Visto l'art. 16 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti;
Sentito il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore del comune di Civitavecchia di una zona di terreno circostante le Terme Taurine di proprietà dei signori Porta Antonio fu Gerolamo, Fornari Maria di Carlo vedova Porta, Porta Barbara, Maddalena e Concetta fu Antonio, Costantini Maria allo scopo di compiere in quei terreni scavi e di delimitare la zona di rispetto del monumento.
L'espropriazione e i lavori dovranno compiersi nel termine di sei mesi dalla data di registrazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 121. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2356.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 1912.

Estensione al comune di Albissola Marina delle disposizioni concernenti le opere di fognatura della città di Torino, ed approvazione del relativo regolamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Albissola Marina, in provincia di Savona, diretta ad ottenere l'estensione al Comune stesso delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, e l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni stesse in detto Comune;
Esaminati gli atti;
Veduto il progetto dei lavori di costruzione della fognatura del ridetto Comune, redatto, in data 18 luglio 1925, dall'ingegnere Giuseppe Stoppino, modificato dallo stesso il 4 marzo 1926 ed approvato dall'ufficio del Genio civile di Genova in data del 10 aprile 1926;
Veduti i pareri favorevoli espressi, a termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa, in data, rispettivamente, del 22 gennaio e del 18 febbraio 1926;
Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quello pure favorevole espresso dal Consiglio di Stato (Sezione II) subordinatamente ad alcune aggiunzioni da inserire nello speciale regolamento per l'esercizio dell'impianto della fognatura di che trattasi;
Considerato che il comune di Albissola Marina ha provveduto ad integrare le norme del ridetto regolamento in conformità dei rilievi del Consiglio di Stato;
Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, nonchè l'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Albissola Marina le disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799.

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere comprese nel progetto suindicato; ed è assegnato il termine di tre anni per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

E' approvato il testo unico del regolamento per le immissioni nei canali della fognatura cittadina di Albissola Marina, deliberato da quel podestà in data 25 novembre 1927.
Tale regolamento sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 123. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2357.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 1913.

Aggregazione dei comuni di Albès, Millán-Sarnes e Monteponente, nonchè della frazione Elvas del comune di Naz, al comune di Bressanone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Albès, Millán-Sarnes e Monteponente, nonchè la frazione Elvas del comune di Naz, sono aggregati al comune di Bressanone.

Art. 2.

I confini della frazione Elvas sono delimitati in conformità della pianta planimetrica vistata in data 27 febbraio 1928 dall'ufficio del Genio civile di Bolzano.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà le condizioni dell'aggregazione dei comuni di Albès, Millán-Sarnes e Monteponente al comune di Bressanone, e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra quest'ultimo e il comune di Naz.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 124. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2358.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. **1914**.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di un fabbricato ad uso stazione radiotelegrafica a Castanea delle Furie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella soprarichiamata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità la costruzione di un fabbricato da adibirsi ad uso stazione radiotelegrafica a « Castanea delle Furie » in provincia di Messina, nonchè l'espropriazione della zona di territorio prescelta per sedime del detto fabbricato e servizi inerenti, così com'è delimitata in tinta rossa nell'annessa planimetria coi seguenti confini:

a nord: proprietà Eredi di Natale (ex Villa Anderson);

ad est-sud-est: strada comunale di San Cosimo; proprietà Nunzio Miloro; Chiesa dei SS. Nunzio e Damiano;

ad ovest: proprietà Calapai Antonio.

Art. 2.

All'espropriazione della detta zona sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 125. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2359.

REGIO DECRETO 17 agosto 1928, n. **1942**.

Modificazione ed aggiunta allo statuto organico della Società italiana degli autori ed editori, approvato con R. decreto 3 novembre 1927, n. 2138.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 novembre 1927, n. 2138, con il quale è approvato il nuovo statuto organico della Società italiana degli autori ed editori;

Vista la domanda in data 28 giugno 1928, con la quale il presidente della Società suddetta chiede che l'art. 19 dello statuto, come sopra approvato, sia modificato nel senso che i vice-presidenti vengano eletti a turno per la durata di mesi sei o un anno; e chiede inoltre che, in via transitoria, sia conferita al presidente della Società stessa la facoltà di nominare i soci senza le formalità richieste dall'art. 8 del relativo statuto;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 19 dello statuto della Società italiana degli autori ed editori, approvato con il Nostro decreto 3 novembre 1927, n. 2138, è modificato, per quanto riguarda la durata del periodo di elezione dei due vice-presidenti, nel senso che la elezione stessa viene fatta dal Consiglio direttivo ogni anno, anzichè ogni triennio.

Art. 2.

Fino a quando, per la prima applicazione dell'art. 17 dello statuto approvato col Nostro decreto 3 novembre 1927, n. 2138, sarà costituito il Consiglio direttivo della Società italiana degli autori ed editori, il presidente della Società ha facoltà di nominare nuovi soci in sostituzione delle Commissioni delle Sezioni, previste dall'art. 8, comma secondo, del detto statuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 165. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2360**.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. **1925**.

Ripartizione del territorio del comune di Tufino fra i comuni di Roccarainola e Casamarciano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Tufino è aggregato a quello di Roccarainola, tranne la frazione Schiava che è aggregata al comune di Casamarciano.

Art. 2.

Il confine fra i comuni di Roccarainola e Casamarciano è delimitato in conformità della piana planimetrica vistata in data 9 giugno 1928 dall'ufficio del Genio civile di Caserta.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

L'Alto Commissario per la provincia di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà le condizioni dell'aggregazione del comune di Tufino a quello di Roccarainola e provvederà altresì al reparto patrimoniale e alla sistemazione delle attività e passività in dipendenza dell'aggregazione della frazione Schiava al comune di Casamarciano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 136. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2361**.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1928, n. **1943**.

Costituzione di imprese cinematografiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 marzo 1926, n. 526;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1121;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia « L.U.C.E. » è autorizzato a concorrere alla formazione del capitale d'imprese che abbiano per fine la produzione, il commercio e la proiezione di pellicole cinematografiche nazionali, a sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1121.

Le imprese suddette sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Cassa nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro, l'Opera nazionale per i combattenti, sono autorizzati ad aumentare la quota della loro partecipazione al capitale di fondazione dell'Istituto nazionale per la propaganda e la coltura a mezzo della cinematografia « L.U.C.E. ».

La Banca nazionale per il lavoro e la cooperazione, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono autorizzati a partecipare al capitale di fondazione dell'Istituto « L.U.C.E. » predetto.

Art. 3.

Gli Istituti ed Enti indicati all'articolo precedente sono autorizzati a concorrere alla formazione del capitale delle imprese indicate nell'art. 1.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concorrere all'aumento del capitale iniziale dell'Istituto « L.U.C.E. » con la somma di L. 1,000,000.

Tale somma sarà stanziata con decreto dello stesso Ministro, nello stato di previsione della spesa delle Finanze, per l'esercizio 1928-29.

Art. 5.

Agli effetti della legge 16 giugno 1927, n. 1121, sono equiparate alle pellicole nazionali quelle estere, introdotte nel Regno in seguito ad accordi che garantiscono il collocamento all'estero delle pellicole nazionali, con le modalità che saranno fissate dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno emanate le norme per dare attuazione al presente decreto.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 153. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2362.

REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. **1944.**

Norme per l'applicazione della legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, e dei Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo quanto è in particolare disposto per le tasse e sovratasse scolastiche all'art. 7 del presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, spettano alle famiglie che al 1° luglio 1928 si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2 della citata legge, ovvero che vengano a trovarvisi posteriormente.

Nel primo caso le esenzioni ed agevolazioni suddette decorrono dal 1° luglio medesimo; nel secondo caso dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste, e cessano in entrambi i casi con il 31 dicembre dell'anno in cui dette condizioni sono venute a cessare.

Art. 2.

Le esenzioni ed agevolazioni di cui all'art. 1 si estendono, entro i limiti complessivi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge, alle imposte, tasse e contributi dovuti da entrambi i genitori, allorchè il numero dei figli necessario per godere del beneficio tributario sia raggiunto tenendo conto dei soli figli germani.

Quando invece per raggiungere tale numero minimo legale sia necessario tener conto anche di figli uterini o consanguinei o naturali riconosciuti, le esenzioni ed agevolazioni spettano soltanto per le imposte e tasse e contributi dovuti dal solo genitore di questi ultimi.

Allorchè una famiglia da considerarsi numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge, sia priva di padre e di madre i quali se viventi godrebbero tuttavia dei benefici di legge, questi vengono accordati proporzionalmente, entro i limiti complessivi indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge, ai redditi propri dei figli minori od inabili permanentemente che concorrono a formare il numero minimo legale di cui all'art. 2 della legge medesima.

Art. 3.

Le esenzioni ed agevolazioni di cui trattasi devono essere richieste dagli interessati ai singoli uffici competenti con istanza in carta libera, allegando lo stato di famiglia ed i documenti atti a dimostrare la permanente inabilità dei figli maggiorenni a carico.

Agli effetti delle imposte dirette detta istanza deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte che applica l'imposta complementare progressiva ovvero a quello del luogo ove risiede la famiglia.

Nel primo caso la domanda di esenzione o di agevolazione si intende estesa, oltre che all'imposta complementare, a tutte le imposte ordinarie inscritte a ruolo nominativamente ed alle relative sovrimposte ed addizionali applicate sui cespiti che concorrono alla formazione del reddito complessivo colpito dall'imposta complementare.

L'istanza presentata all'Ufficio distrettuale del luogo della residenza vale anche per i cespiti tassati nominativamente per ruolo presso altri uffici ed alle relative sovrimposte ed addizionali, purchè l'istanza contenga indicazioni sufficienti alla loro identificazione.

Per l'esenzione dai tributi applicati per ritenuta diretta l'istanza documentata deve essere presentata dagli interessati all'ufficio o all'ente debitore del reddito.

Per l'esenzione dalle imposte tassate col sistema della rivalsa al nome del debitore del reddito, la denunzia all'ufficio competente sarà fatta, da quest'ultimo, in seguito a tempestiva e documentata richiesta dell'interessato.

Per ottenere le esenzioni ed agevolazioni accordate per le imposte e tasse comunali e provinciali, gli interessati dovranno rivolgere domanda ai competenti uffici del Comune e della Provincia.

L'esenzione dall'imposta camerale e quella dai contributi sindacali dovranno essere rispettivamente richieste al Consiglio provinciale dell'economia nazionale ed alla Regia prefettura competente.

Art. 4.

Le istanze di cui al precedente articolo vanno presentate entro il 31 ottobre o nei tre mesi successivi al verificarsi delle condizioni legali per godere delle esenzioni.

Le istanze presentate fuori detto termine saranno considerate valide per l'anno successivo a quello per il quale vennero presentate.

Art. 5.

I contribuenti che hanno ottenuto le esenzioni e agevolazioni previste nei precedenti articoli, sono tenuti a denunciare, agli uffici indicati all'art. 3, la cessazione delle condizioni che vi hanno dato origine, entro tre mesi dal giorno in cui la cessazione si verifica.

In caso di omissione di tale denuncia gli uffici possono procedere entro un quinquennio al recupero delle imposte, tasse e contributi che hanno indebitamente continuato a sfuggire alla tassazione, applicando altresì una sovratassa penale non inferiore alle L. 200 nè superiore a L. 2000.

Art. 6.

La risoluzione di tutte le controversie relative alla concessione delle esenzioni ed agevolazioni di cui trattasi spetta alle Commissioni per le imposte dirette.

Art. 7.

Sono ammessi al beneficio dell'esenzione totale dalle tasse o sovratasse scolastiche, di cui all'art. 1, lettera *c*), n. 5

della legge 14 giugno 1928, n. 1312, i giovani appartenenti a famiglie che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 2 della legge stessa.

Agli effetti della predetta esenzione sono computati nel numero dei figli non solo i germani ma anche quelli uterini, consanguinei e naturali riconosciuti.

L'esenzione è concessa indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico e in base alla sola condizione del numero dei figli, nati vivi e vitali, di nazionalità italiana.

La istanza per ottenere l'esenzione dev'essere presentata, in carta libera, ai competenti capi degli istituti e delle scuole nel termine prescritto per il pagamento delle tasse e sopratasse e dev'essere corredata dai documenti anagrafici comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 154. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2363.

REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. **1866.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa di ricovero Alessandro Rossi di Francesco », in Arsiero.

N. 1866. R. decreto 5 luglio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di ricovero Alessandro Rossi di Francesco », con sede in Arsiero, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2364.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **1869.**

Approvazione dello statuto dell'Istituto per i ciechi di Bologna.

N. 1869. R. decreto 28 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto organico dell'Istituto per i ciechi di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2365.

REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. **1870.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Augusto Righi », con sede in Bologna.

N. 1870. R. decreto 5 luglio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione Augusto Righi », in Bologna, destinata al conferimento di un premio triennale al miglior lavoro in scienze fisiche pure e applicate, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2366.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. **1875.**

Erezione in ente morale della Stazione sperimentale per la lotta contro le malattie infettive del bestiame, con sede in Sassari.

N. 1875. R. decreto 20 luglio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Stazione sperimentale per la lotta contro le malattie infettive del bestiame, con sede in Sassari, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2367.

REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. **1876.**

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Casa Famiglia per inabili al lavoro », in Cetona.

N. 1876. R. decreto 5 luglio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Casa Famiglia per inabili al lavoro », in Cetona.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2368.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. **1887.**

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo Alto Valeggio, con sede in Valeggio sul Mincio.

N. 1887. R. decreto 20 luglio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo Alto Valeggio, con sede nel comune di Valeggio sul Mincio, provincia di Verona, e ne è approvato, con modifiche, lo statuto consorziale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*

REGIO DECRETO 5 luglio 1928.

Dichiarazione di pubblica utilità del raccordo ferroviario fra la stazione di Alfonsine e lo stabilimento della ditta Stefano Mingazzi di Alfonsine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda 15 febbraio 1927, presentata dalla ditta Stefano Mingazzi di Alfonsine, perchè siano dichiarati di pubblica utilità, agli effetti della legge sulle espropriazioni,

i lavori di modificazione del raccordo fra la stazione di Alfonsine delle ferrovie dello Stato e lo stabilimento vinicolo della ditta stessa;

Visto il progetto di tali lavori, portante il bollo annullato in data 9 marzo 1928 dell'ufficio del bollo di Ravenna;

Vista la convenzione 29 novembre 1926 fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e la ditta Mingazzi per regolare la continuazione di esercizio, con modificazione degli impianti, del binario di cui trattasi;

Vista la nota 6 febbraio 1928, n. 878, del Ministero dell'economia nazionale;

Ritenuto che, in seguito a rettificazioni resesi necessarie negli impianti delle ferrovie statali, è d'uopo modificare anche quelli concernenti il raccordo collo stabilimento Mingazzi;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il suaccennato progetto dei lavori di modificazione del raccordo, che pure viene autorizzato, fra la stazione di Alfonsine e lo stabilimento vinicolo della ditta Stefano Mingazzi di Alfonsine.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato è assegnato il termine di un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al Governo è riservata ampia facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo, senza compenso quando lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1928.

Scioglimento delle Amministrazioni delle Opere pie « Patronato Gina Mazza per l'assistenza e protezione alle liberate dal carcere » e « Istituto Emilia Treves per patronato dei giovani liberati dal carcere », in Roma, e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere a riforme negli statuti e nell'amministrazione delle Opere pie « Patronato Gina Mazza per l'assistenza e protezione alle liberate dal carcere » e « Istituto Emilia Treves per patronato dei giovani liberati dal carcere », in Roma, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Vista la proposta del prefetto di Roma;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Le Amministrazioni delle Opere pie « Patronato Gina Mazza per l'assistenza e protezione alle liberate dal carcere » e « Istituto Emilia Treves per patronato dei giovani liberati dal carcere », in Roma, sono sciolte.

La temporanea gestione dei pii istituti è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al comm. avvocato Benedetto Scarselli, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti e nelle amministrazioni degli enti stessi, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Il prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1928.

Approvazione della nomina del segretario del Gruppo regionale imprese elettriche meridionali tirrene.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Armando Gigliani a segretario del Gruppo regionale imprese elettriche meridionali tirrene;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Armando Gigliani a segretario del Gruppo regionale imprese elettriche meridionali tirrene.

Roma, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1928.

Proroga di validità delle facilitazioni per il trasporto di riso nazionale diretto alla Società anonima Prima Pilatura Fiumana di riso.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La validità del decreto Ministeriale 27 marzo 1928, n. 2256, riguardante la riduzione del prezzo di trasporto sulle Ferrovie dello Stato a favore del riso di produzione nazionale de-

stinato alla Società anonima Prima Pilatura Fiumana di riso, è prorogata a tutto il 30 settembre 1928.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per le comunicazioni:* CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1928.
Disposizioni per il funzionamento della Cassa mutua di previdenza fra gli agenti delle ex Ferrovie Reali sarde.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Considerato che la Cassa mutua di previdenza fra gli impiegati stipendiati della Compagnia Reale delle ferrovie sarde deve continuare a funzionare per gli agenti che, passati alle ferrovie dello Stato, vi sono rimasti iscritti e che di conseguenza occorre adattarne lo statuto, oltrechè alle speciali condizioni di Cassa in liquidazione, anche alle disposizioni vigenti per il personale delle ferrovie dello Stato;
Visto l'art. 8 (3° comma) del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2550;
Visto l'art. 8 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529;
Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 312/86/105144 in data 13 luglio 1928;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nei riguardi degli agenti delle ferrovie dello Stato provenienti dalla Compagnia Reale delle ferrovie sarde, che al 31 dicembre 1919 trovavansi iscritti alla Cassa mutua di previdenza fra il personale a stipendio della Compagnia stessa, o che vi furono iscritti successivamente in applicazione del R. decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2378, la suddetta Cassa mutua ha seguitato e seguita a funzionare:

fino al 3 dicembre 1923 per tutti quelli già appartenenti alla Cassa e non passati al fondo pensioni, e per quelli di iscrizione successiva al 31 dicembre 1919;

dal 4 dicembre 1923 in poi, per quelli dei predetti che in seguito alla pubblicazione del R. decreto-legge n. 2529 del 21 ottobre 1923, non optarono neppure per il trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti di cui al regolamento approvato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

Per la suddetta continuazione di funzionamento della Cassa resta in vigore lo statuto approvato con R. decreto 21 giugno 1906, n. 243, colle modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le ritenute agli agenti, di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 dello statuto sono commisurate al 6 per cento degli stipendi utili.

Il contributo dell'Amministrazione, di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 dello statuto, è commisurato al 9 per cento degli stipendi utili.

Sono stipendi utili, agli effetti delle ritenute e dei contributi, quelli stessi che sarebbero utili per gli iscritti al fondo pensioni.

Rimane fermo, come allo statuto, che per gli iscritti alla Cassa mutua di previdenza le competenze accessorie per il personale di macchina e dei treni sono commisurate a un quarto degli stipendi utili.

Art. 3.

L'aumento di tante volte 14 centesimi dell'ultimo stipendio ragguagliato ad un anno, quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio, previsto dall'art. 7 dello statuto per i casi di liquidazione per esonero o per morte con meno di 10 anni di servizio, s'intende sostituito con altrettante volte 15 centesimi dello stesso stipendio.

Art. 4.

I proventi diversi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 dello statuto sono regolati nel modo seguente:

1° i proventi di cui ai nn. V e VI sono aboliti;
2° quelli di cui ai nn. IV e VII restano immutati;
3° quelli considerati ai nn. I, II e III sono sostituiti da contributi dell'Amministrazione, costituiti come segue:

a) coll'attribuire alla Cassa, per ogni ripartizione di fine d'anno, la somma delle quote corrispondenti alle anzianità di servizio dei singoli partecipanti alla ripartizione stessa, quali sono fissate dalla tabella che forma parte integrante del presente decreto;

b) coll'assumere a carico dell'Amministrazione le quote di proventi diversi che in base al 1° comma dell'art. 12 dello statuto spettano, per l'anno in cui si fa la ripartizione, agli agenti cessati dalla compartecipazione durante l'anno stesso, nonchè gli aumenti per le liquidazioni supplementari di cui al 3° e 4° comma dell'art. 7 dello statuto.

Art. 5.

La somma complessivamente disponibile per ogni ripartizione di fine d'anno, data dall'importo di cui al punto 3-*a*) del precedente art. 4, eventualmente integrata da proventi realizzati per il punto 2 dell'articolo stesso, seguita ad essere ripartita fra i partecipanti colle norme della lettera *b*) dell'art. 6 dello statuto.

Art. 6.

Il fondo accumulato al 31 dicembre 1919 sul conto speciale e in quello generale di agenti passati al fondo pensioni, qualora non sia stato impiegato per riconoscimenti o riscatti, rimane presso la Cassa a semplice titolo di deposito e frutta a vantaggio del depositante l'interesse del 5 per cento.

Art. 7.

Le funzioni di amministrazione della Cassa che lo statuto attribuisce alla Compagnia s'intendono deferite alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Le facoltà discrezionali che lo statuto attribuisce alla Direzione generale della Compagnia s'intendono deferite al Ministro per le comunicazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Tabella per l'assegnazione del contributo di cui al punto 3/a dell'art. 4.

Per ogni agente partecipante alla ripartizione di fine d'anno si attribuisce alla Cassa la quota indicata nella tabella per la rispettiva anzianità di servizio.

Anni di servizio	Quota	Anni di servizio	Quota	Anni di servizio	Quota
2	0.55	17	138.44	32	845.26
3	1.73	18	162.37	33	871.67
4	3.59	19	188.67	34	898.09
5	6.25	20	218.00	35	924.50
6	9.77	21	250.42	36	950.91
7	14.27	22	286.34	37	977.33
8	19.86	23	325.82	38	1003.74
9	26.58	24	369.45	39	1030.16
10	34.63	25	417.18	40	1056.57
11	44.13	26	469.48	41	1082.99
12	55.11	27	526.75	42	1109.40
13	67.89	28	589.22	43	1135.81
14	82.48	29	656.67	44	1162.23
15	98.97	30	729.19	45	1188.64
16	118.55	31	807.97	46 o più	1215.06

Roma, 27 luglio 1928 - Anno VI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1928.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare di Verona ad istituire una agenzia di città in Verona stessa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima cooperativa « Banca Mutua Popolare di Verona », con sede in Verona, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Verona, nei locali della « Casa dei Mercanti », piazza delle Erbe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1928.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino ad aprire una propria filiale in Pancalieri e in Verolengo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Torino è autorizzata ad aprire una propria filiale in ciascuno dei comuni di Pancalieri e Verolengo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1928.
Autorizzazione al Banco di Chiavari e della Riviera ligure, con sede in Chiavari, ad istituire una filiale in Riva Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Banco di Chiavari e della Riviera ligure », con sede in Chiavari, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Riva Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante (provincia di Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Sergio Kolenc fu Vincenzo, nato a Trieste il 28 marzo 1901 e residente a Trieste, via Francesco Rismondo n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colenzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sergio Kolenc è ridotto in « Colenzi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carolina Kolenc nata Herzig di Felice, nata l'11 aprile 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Lavtar di Giovanni, nato a Trieste il 7 dicembre 1887 e residente a Trieste, Cologna Monte Fiascone, 130, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lautieri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Lavtar è ridotto in « Lautieri ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Lavtar nata Scodnik di Martino, nata il 12 dicembre 1878, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 10 novembre 1913, figlia;
3. Carlo di Antonio, nato il 18 maggio 1915, figlio;
4. Bruna di Antonio, nata il 7 maggio 1920, figlia;
5. Luciano di Antonio, nato il 19 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Lavtar di Giovanni, nato a Trieste il 23 novembre 1891, e residente a Trieste, via Genova n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lautieri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Lavtar è ridotto in « Lautieri ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Geltrude Lavtar nata Baum di Massimiliano, nata il 20 febbraio 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Quirino Lettich fu Stefano, nato a Trieste il 21 giugno 1887 e residente a Trieste, via Calvola n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lessini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Quirino Lettich è ridotto in « Lessini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Cesira Lettich nata Donati fu Luigia, nata il 23 aprile 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Crall vedova Luttmann fu Antonio, nata a Trieste il 2 febbraio 1874 e residente a Trieste, via Cologna n. 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Carli » e « Luttini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Crall vedova Luttmann sono ridotti in « Carli » e « Luttini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bernardo Mahlberg di Isacco, nato a Trieste il 17 febbraio 1907 e residente a Trieste, via F. Crispi n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Malberti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernardo Mahlberg è ridotto in « Malberti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Dario Maicen di Francesco, nato a Trieste il 22 gennaio 1907 e residente a Trieste, Roiano - Verniellis n. 464, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzeni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dario Maicen è ridotto in « Mazzeni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Maicen fu Francesco, nato a Trieste il 10 marzo 1883 e residente a Trieste, Roiano-Verniellis n. 464, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Maicen è ridotto in « Mazzeni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Maicen nata Bratos di Giovanni, nata il 10 febbraio 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Majer fu Riccardo, nato a Muggia il 29 dicembre 1898 e residente a Trieste, via Cesare Battisti n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Maineri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Majer è ridotto in « Maineri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gisella Majer nata Gessi di Felice, nata il 28 novembre 1898, moglie;
2. Giuliana di Augusto, nata il 12 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Martinolich di Pietro nato a Trieste il 30 marzo 1895 e residente a Trieste, via S. Francesco n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del sua cognome in forma italiana e precisamente in « Martinoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Martinolich è ridotto in « Martinoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Angela Martinolich nata Bissacco di Domenico, nata l'11 maggio 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Federico Martinolich di Pietro Celestino, nato a Trieste il 24 gennaio 1897 e residente a Trieste, via della Zonta, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martinoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Federico Martinolich è ridotto in « Martinoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ottavio Martinolich fu Casimiro nato a Lussinpiccolo il 18 ottobre 1890, e residente a Trieste, via Tor S. Pietro, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martinoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ottavio Martinolich è ridotto in « Martinoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Cornelia Martinolich nata Tomsig fu Edoardo, nata il 2 febbraio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ocretich fu Giuseppe nato a Trieste il 18 marzo 1864 e residente a Trieste, Scala Santa, n. 292, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Ocretich è ridotto in « Oretti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Ocretich nata Brandolin fu Giacomo, nata il 7 febbraio 1869, moglie;
2. Francesco di Giuseppe, nato il 30 settembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Natalia Ocretich di Giuseppe nata a Trieste il 13 dicembre 1893 e residente a Trieste, Scala Santa, 292-Roiano, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Natalia Ocretich è ridotto in « Oretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Pogatschnegg fu Antonio nato a Trieste l'11 febbraio 1875 e residente a Trieste, via Scorcola, n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fogazzaro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pogatschnegg è ridotto in « Fogazzaro ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pia Pogatschnegg nata Zampieri di Riccardo, nata il 26 agosto 1890, moglie;
2. Pietro di Antonio, nato il 1° luglio 1919, figlio;
3. Paolo di Antonio, nato il 1° luglio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Pogatschnig fu Giuseppe nato a Trieste il 21 luglio 1893 e residente a Trieste, Chiarbola Sup., n. 174, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pogassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pogatschnig è ridotto in « Pogassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Petech fu Giovanni, nato a Fiume il 29 settembre 1872 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo P., n. 686, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Petech è ridotto in « Petelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Polissena Petech nata Faè fu Domenico, nata il 9 aprile 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscarre Petech di Alfredo nato a Trieste il 26 marzo 1906 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo P., 686, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Petech è ridotto in « Petelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Petech di Alfredo, nato a Trieste il 14 settembre 1901 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo P., 686, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Petech è ridotto in « Petelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ines Petech nata Iurettig di Francesco, nata il 6 maggio 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Proksel fu Nicolò, nato a Zara il 26 settembre 1860 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prosselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Proksel è ridotto in « Prosselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Proksel nata Visintini fu Gregorio, nata l'11 ottobre 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Proksel di Francesco, nata a Capodistria il 12 agosto 1897 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prosselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Proksel è ridotto in « Prosselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Radicich fu Augusto, nato a Trieste il 28 giugno 1893 e residente a Trieste, via Vignola, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Radicich è ridotto in « Radini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pierina Radicich nata Omati fu Luigi, nata il 29 giugno 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Radicich fu Augusto, nato a Trieste il 10 aprile 1897 e residente a Trieste, via Conti, n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Radicich è ridotto in « Radini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Nerina Radicich nata Dorati fu Carlo, nata il 12 agosto 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Lukez fu Simone nato a Pedena (Pisino) il 15 marzo 1878 e residente a Trieste, via Commerciale n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente « Lucchesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Lukez è ridotto in « Lucchesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Lukez nata Martincich fu Antonio, nata il 19 giugno 1879, moglie;
2. Ernesto di Francesco, nato il 17 novembre 1910, figlio;
3. Livia di Francesco, nata il 16 febbraio 1913, figlia;
4. Silvana di Francesco, nata il 2 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentanta dal sig. Giuseppe Lipovez di Giuseppe nato a Trieste il 27 giugno 1901 e residente a Trieste, Servola, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e preicsamente in « Tigliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lipovez è ridotto in « Tigliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Lipovez nata Segulin di Antonio, nata il 1° maggio 1904, moglie;
2. Nivea di Giuseppe, nata il 16 febbraio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Lipovez fu Matteo nato a Rittomece (Istria) il 19 settembre 1874 e residente a Trieste, via Giuliani, n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tigliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lipovez è ridotto in « Tigliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Orsola Lipovez nata Cociancich di Giovanni, nata il 22 settembre 1877, moglie;
2. Giuseppina di Giuseppe, nata il 1° marzo 1913, figlia;
3. Maria di Giuseppe, nata il 1° maggio 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Zugna vedova Macovez fu Giovanni nata a Gradisca il 2 aprile 1884 e residente a Trieste, via Pescheria, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Zugna vedova Macovez è ridotto in « Macchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Danilo fu Mario, nato il 13 gennaio 1912, figlio;
2. Maria fu Mario, nata il 4 luglio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Triste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Rapotec fu Giovanni, nato a Trieste il 14 luglio 1900 e residente a Trieste, via Media, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rapozzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Rapotec è ridotto in « Rapozzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Runtich fu Carlo, nato a Muggia il 22 novembre 1888 e residente a Trieste, piazza Perugino, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Runti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Runtich è ridotto in « Runti ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia Runtich nata De Colombani di Luigi, nata il 26 novembre 1894, moglie;
2. Carlo di Luigi, nato il 4 agosto 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Tomaso Rupnik fu Biagio, nato a Elsane il 21 dicembre 1895 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rubini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomaso Rupnik è ridotto in « Rubini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Giovanna Rupnik nata Sturm fu Andrea, nata l'8 settembre 1909, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 10 agosto 1928-VI in Rocca di Papa, Grand Hôtel, provincia di Roma, è stata attivata una agenzia telegrafica.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Annullamento di certificati.

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	332813	Belsito Luca fu Giovanni Battista, dom. a Longobucco (Cosenza) - vincolata . . . L.	17.50
»	241615	Leotti Angelo fu Giovanni - vincolata . . . L.	77 —
»	256621	Intestata come la precedente - vincolata . . . L.	45.50
»	374366	Belmusto Francesco fu Antonio - vincolata . . . L.	70 —

Roma, 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 23 agosto 1928 - Anno VI

Francia	74.62	Belgrado	33.65
Svizzera	367.81	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.676	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.667	Norvegia	5.11
Spagna	317.50	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.657	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.552	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.11
Praga	56.60	Rendita 3,50 %	71.70
Romania	11.67	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.23	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.02	Consolidato 5 %	82.425
New York	19.104	Littorio 5 %	82.45
Dollaro Canadese	19.05	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.525
Oro	368.62		

BANDI DI CONCORSO

CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI

Esami degli aspiranti alla professione di perito calligrafo.

IL PRIMO PRESIDENTE

Visto l'art. 2 del regolamento annesso al R. decreto 25 maggio 1858, n. 5002;

Decreta:

L'esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo si terrà nella sede di questa Corte di appello, innanzi alla Commissione all'uopo designata, nei giorni 21 e 22 febbraio 1929, alle ore 10.

Gli aspiranti dovranno presentare la relativa domanda, corredata dei prescritti documenti, alla Prima presidenza di questa Corte entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Aquila, 9 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il primo presidente*: CAPOBIANCO.

Il segretario della Commissione: F. PERRONE.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.